

SCHEMA DI CONTRATTO
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI ANTRODOCO
PROVINCIA DI RIETI

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI PER LA PROGETTAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA , E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, INTERVENTO:

Adeguamento sismico di stabile termale di antica costruzione in muratura e connesse opere di sistemazione impiantistica, sull'edificio di proprietà Comunale di cui al Fg. 11 p.lla 5.

CIG

L'anno duemiladiciannove (2019), il giorno _____ del mese di _____ nella sede del Comune di Antrodoco in Corso Roma 15, TRA :

1. Comune di Antrodoco, Codice Fiscale _____, rappresentato dal geom./ing./arch. _____, nato a _____ () il _____ – Dirigente/Responsabile dell'Ufficio _____ dell'ente, domiciliato per la carica presso _____ in Via/Piazza _____ n. _____, il quale interviene in nome e per conto dell'ente, giusta la Delibera di Giunta Comunale n° _____ del _____ recante approvazione del presente schema e nomina del rappresentante dell'Ente , di seguito anche semplicemente "Ente committente";
2. Sig. _____, nato a _____ () il _____, residente a _____ in Via/Piazza _____ n. _____ e con studio tecnico in _____ () alla Via/Piazza _____ n. _____, Codice Fiscale _____ e PIVA _____, nella sua qualità di _____ legale rappresentante della soc. _____, P.IVA _____ elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato (di seguito anche semplicemente "Progettista ").

Premesso che:

- a seguito di Delibera di Giunta n° _____ del _____, l'amministrazione ha fornito direttive al Responsabile Ufficio tecnico Area LL.PP. in ordine alle modalità di affidamento dell'incarico di cui al presente , individuando altresì i presupposti negoziali specifici;
- in data _____, il Responsabile Unico del Procedimento , in esecuzione del provvedimento di cui sopra , ha interpellato il Progettista al fine di conferire l'incarico di cui sopra, trasmettendo lo schema del presente e chiedendo al medesimo l'accettazione delle condizioni ivi espresse;

- che il Progettista con PEC in data _____, comunicata l'accettazione dell'incarico ha trasmesso dichiarazione/documentazioni attinenti la dimostrazione dei requisiti necessari ;
- che il Responsabile Unico del Procedimento , a mezzo di Determinazione n° _____ del _____, ha definitivamente aggiudicato la prestazione all'affidatario per l'importo , di €. 20.000,00 , determinato nell'applicazione delle vigenti tariffe DM 17.06.2016 con ribasso 20,63%;
- le prestazioni affidate consistono nella revisione della progettazione inerente riparazione del danno sismico , redatto dalla società in indirizzo oggetto di revisione , e della scheda di fattibilità sopra citata , finalizzata alla produzione di progettazione definitiva ed esecutiva in adeguamento sismico dello stabile , sulla scorta della scheda di fattibilità redatta dall'UTC ed approvata dall'Ufficio speciale Ricostruzione (d'ora in avanti USR) con nota **0591743 del 28-09-2018, che prevede un importo finanziato di €. €. 291.886,23, di cui €. 176.076,38, per lavori compresi oneri per la sicurezza** , nonché nel coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione qualora necessario , comprese le attività di prova, saggio, accertamento , sulla struttura in essere , necessaria i fini del conseguimento del livello di conoscenza (LC) adeguato allo scopo della progettazione , in ragione della **classe d'uso IV** prevista per la funzione rilevante di protezione civile attribuita all'edificio dal Piano di Emergenza Comunale vigente;
- sono escluse dalle prestazioni affidate prove, saggi e accertamenti sul terreno di fondazione, che sono state/saranno affidate dalla stazione appaltante a soggetto terzo;
- è esclusa altresì dalle prestazioni affidate la redazione della relazione geologica, che sono è/sarà affidata dalla stazione appaltante a soggetto terzo

ATTESO che

- la progettazione suddetta non rientra tra quelle di particolare rilevanza disciplinate dall'art. 23, comma 2 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. (di seguito anche solo "codice");
- sono stati verificati i requisiti dichiarati dall'aggiudicataria gara e in particolare acquisita la documentazione inerente la regolarità contributiva e il rispetto delle condizioni previste dalla normativa antimafia;
- che il Progettista risulta iscritto presso l'Elenco speciale dei Professionisti tenuto dal "Commissario " , per le categorie richieste (Progettazione strutturale e architettonica, con coord. sicurezza)

Tutto ciò premesso e confermato, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto dell'incarico

L'oggetto dell'incarico attiene all'esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all'art. 3, comma 1, lett. vvvv) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati oltre, nel rispetto in particolare degli artt. 23, 24 e 31, comma 8 del medesimo decreto e inoltre degli artt. 91 e 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., relativi all'intervento di Adeguamento sismico del Palazzo dello sport di Antrodoto"

Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti attività:

Fase di progettazione

- Progettazione definitiva con acquisizione dei pareri/nulla osta (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice e articolo 24 del DPR 207/2010);
- Progettazione esecutiva con acquisizione dei pareri/nulla osta (elaborati ai sensi dell'art. 23 e 216, comma 4 del codice e articolo 33 del DPR 207/2010)
- Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) con redazione della documentazione connessa, se necessaria in relazione all'opera da eseguirsi;

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui ai commi che precedono, dovranno essere conformi al regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

L'Amministrazione si riserva, ove cause derivanti da prescrizioni di enti terzi o per necessità o opportunità procedurale, di variare e omettere o inserire sub prestazioni previste dal DPR 207/2010 per ciascun livello di prestazione, ferma restando l'applicazione dei compensi previsti dal DM 17.06.2016 al netto del ribasso d'asta;

Art. 2. Obblighi a carico del Progettista

1. Il Progettista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto la L. 2 marzo 1949, n. 143, la L. 7 agosto 2012, n. 134, il D.M. 17 giugno 2016, in materia di tariffe professionali, e ogni altra normativa vigente e correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Progettista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.
3. Il Progettista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.
4. Il Progettista è inoltre soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.
5. Inoltre, l'Ente committente, o il Progettista in caso di stipula di un subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Progettista, suo avente causa o dei componenti l'eventuale sua compagine sociale o dei dirigenti con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art. 321 c.p. in relazione agli artt. 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli artt. 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c.p.

6. Le clausole di cui al precedente paragrafo 5. dovranno anche essere inserite nelle varie tipologie di subcontratti, consentiti nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/16, e dovranno essere verificate dall'Ente committente in occasione del rilascio dell'autorizzazione ai contratti medesimi.

Art. 3. Accettazione elaborati precedenti

Il Progettista con la sottoscrizione del presente contratto accetta gli elaborati progettuali posti a base di gara, avendone verificata la corrispondenza alle norme vigenti, la completezza e la sostanziale congruità dei costi preventivati per la realizzazione dei lavori, in contraddittorio con i redattori degli stessi, del superiore livello progettuale

Art. 4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

1. Il Progettista assumerà, per effetto del presente contratto, tutti gli obblighi di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. e, quindi, dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito dagli artt. 39 del D.P.R. n. 207/2010 ed art. 100 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto nonché in capo alla cittadinanza transitante in prossimità dei cantieri, **solo nel caso in cui , nell'esatta applicazione del D.Lgs. 81/2008, tale funzione e gli elaborati conseguenti fossero necessari.**

2. La progettazione della sicurezza dovrà venir eseguita in stretta correlazione con la progettazione dei lavori, secondo quanto stabilito dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. avuto riguardo a quanto stabilito dal Titolo II capo I (art. 14 e seguenti) del D.P.R. n. 207/2010, nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia.

Art. 5. Altre condizioni disciplinanti l'incarico

1. Il Progettista accetta espressamente:

a) che tutte le spese , ivi comprese quelle per l'iniziale redazione dle progetto di sola riparazione sismica di cui alla Delibera di Giunta Comunale n° 35/2017, sono conglobate in forma forfetaria nel corrispettivo previsto e nella quota in esso compresa di compensi accessori a percentuale, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o controlli di qualunque genere. E' fatta eccezione per eventuali prestazioni aggiuntive o variazioni della natura dei lavori da progettarsi che si rendessero necessari ove imposte da interventi di soggetti terzi o di normative sopravvenute;

b) non si applicano in particolare gli articoli 7, 9, 10, 16, 17 e 18 della legge 2 marzo 1949, n. 143, in materia di incarichi collegiali, anticipazioni e incarichi parziali e ogni disposizione in contrasto con il DM 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016";

2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, Il Progettista si impegna a:

a) produrre un numero minimo di 5 (cinque) copie di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché un numero di copie degli elaborati progettuali e di ogni altro atto connesso o allegato. A semplice richiesta dell'Ente committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione, dovranno essere prodotte ulteriori copie : in ogni caso dette copie dovranno essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi ecc.);

b) a produrre una copia degli elaborati di cui alla lettera a) su CD-ROM o DVD in formato standardeditabile, secondo il formato richiesto dall'Ente committente;

3. Il Progettista è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

4. Il Progettista è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente, ed integrare o variare la progettazione , a seconda del livello sottoposto all'esame, nel caso in cui il Comune ovvero altri soggetti tenuti ad esprimere atti di assenso comunque denominati, esprimano prescrizioni o chiedano variazioni finalizzate all'approvazione del progetto medesimo. In particolare dette variazioni potranno interessare il procedimento di verifica dell'interesse archeologico o il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dei soggetti istituzionali deputati alla tutela del bene vincolato . Resta in ogni caso esclusa dall'incarico l'eventuale attività dell'archeologo, ove questa fosse ritenuta necessaria per l'approvazione;

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi;

6. In considerazione del fatto che l'attività concettuale di progettazione si fonderà sulla relazione geologica redatta da soggetto terzo, e da prove e saggi sui terreni di fondazione effettuati da impresa specializzata da nominare a cura del Comune , il Progettista dovrà , sotto il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento, partecipare a riunioni e fornire o concordare con i soggetti stessi, la natura e a tipologia degli accertamenti necessari in tal senso, al fine di assicurare il livello di conoscenza adeguato all'obiettivo di adeguamento sismico di cui all'incarico;

Art. 6. Variazioni, interruzioni, ordini informali

1. Il Progettista è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito alla vigente normativa e dagli atti di incarico.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all'Ente committente, e anche se formalmente competente all'ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall'organo competente; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi

responsabilità resta a carico del Progettista e l'Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

3. Qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento rilevante deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Ente committente.

4. Ove le variazioni alla composizione della progettazione, ed anche alle categorie e classi previste dal D.M. 17.06.2016, fossero disposte dall'Amministrazione in caso di richiesta di Enti Terzi o per necessità della medesima, i compensi saranno rivalutati sulla base del DM 17.06.2016 depurato del ribasso offerto in sede di gara;

Art. 7. Durata dell'incarico e termini – Sospensioni e recesso

1. Le prestazioni decorrono dalla data del verbale "inizio esecuzione del contratto" che dovrà avvenire entro gg. 15 dalla stipula della presente (alternativo: che è stata già effettuata in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016) .

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni in fase di progettazione sono calcolati in giorni solari consecutivi dalla data di consegna del servizio, e sono così determinati:

a) Progettazione definitiva: giorni n. 45 dalla verbalizzazione dell'inizio esecuzione del contratto

c) Progettazione esecutiva: giorni n. 20 dall'approvazione del definitivo;

3. Il termine per la progettazione definitiva ed esecutiva comprende le prestazioni di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, con la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell'opera. In ogni caso tutte le prestazioni devono essere compiute in tempo utile e con la massima possibile tempestività.

5. I termini sono sospesi nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, **nonché nel periodo necessario alla redazione delle relazioni, perizie e accertamenti devoluti a soggetti terzi, con particolare riferimento alla relazione geologica ed ai relativi accertamenti.** Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Progettista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso.

6. La sospensione di cui al comma 5 non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Progettista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

7. L'Ente committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità ai sensi dell'art. 107 del codice. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si

oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

8. L'Ente committente ha anche facoltà di recesso in qualsiasi tempo dal presente contratto nel rispetto e con le conseguenze di cui all'art. 109 del codice.

Art. 8. Penali e proroghe

1. Ai sensi dell'art. 113-bis del codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, pari a pari a 1 (uno) per mille, che non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale. La penale si applica anche nel caso di tardiva consegna degli elaborati intermedi (progettazione preliminare e definitiva).

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

4. Superato il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale l'Ente committente può procedere alla risoluzione del contratto.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Progettista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

6. Ai sensi dell'art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i., Il Progettista che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga, con anticipo di almeno gg. 20 rispetto alla scadenza dei termini contrattuali. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti al Progettista per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Ente committente. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dal suo ricevimento.

Art. 9. Doveri di riservatezza e astensione

1. Il Progettista è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull'andamento delle procedure.

2. Il Progettista è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Ente committente è preclusa al Progettista ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Ente committente.

4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, Il Progettista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

5. Il Progettista deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del contratto Il Progettista acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione del contratto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione dello stesso, siano trattati dall'Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE e, essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

Art. 10. Risoluzione del contratto

1. E' facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del codice e quelli già sopra richiamati all'art. 2, quando Il Progettista contravvenga alle condizioni di cui al contratto medesimo oppure a norme di legge o regolamentari, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. È altresì facoltà dell'Ente committente risolvere il presente contratto qualora L'Progettista, in assenza di valida giustificazione, scritta e comunicata tempestivamente all'Ente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni concordate o contravvenga agli obblighi sullo stesso gravanti, quali, a mero titolo esemplificativo:

a) violazione delle prescrizioni di cui all'art. 9;

b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Progettista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;

f) violazione della disciplina del subappalto;

g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali.

3. In caso di risoluzione si applicano le norme anche procedurali di cui al codice.

Art. 11. Determinazione dei corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati in sede di procedura di affidamento.

2. Il Progettista prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile, nonché del DM 17.06.2016 e L.R. 36/2019 in tema di equo compenso.

3. Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara (elaborato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del codice e del DM 17/06/2016), nonché delle risultanze della procedura di affidamento di cui in premessa, avendo il Progettista accettato un ribasso unico del 20,63% sugli importi a determinati in base al DM. 17.06.2016 , e dunque **per l'importo netto contrattuale di €. 20.000,00, cui vanno aggiunte se dovute IVA e contributi integrativi previdenziali** , per tutte le prestazioni descritte ai precedenti articoli e per quelle ad esse riconducibili, direttamente o indirettamente, si applicano i seguenti corrispettivi:

Progettazione definitiva con accertamenti e saggi €. 14.000,00 oltre IVA e CNPAIA

Progettazione esecutiva €. 6.000,00 oltre IVA e CNPAIA

4. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione dell'incarico, per esigenze sopravvenute, sono ammesse ai sensi dell'art. 106 del codice e compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 3, con applicazione conto del ribasso offerto.

5. Tutti i corrispettivi sono maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

6. I corrispettivi di cui al comma 3 sono insensibili alla eventuale variazione degli importi dei lavori occorsa in sede di approvazione della progettazione definitiva / esecutiva affidata al Progettista .

Art. 12. Modalità di corresponsione dei corrispettivi

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'articolo 11, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali di cui all'articolo 8, sono corrisposti con le modalità previste dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

2. I corrispettivi sono comunque erogati a seguito dell'ultimazione della relativa prestazione, con la consegna all'Ente committente della documentazione progettuale prevista dagli articoli di cui sopra: il Comune sarà tenuto al pagamento della prestazione solo a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte degli Enti tenuti ad esprimere pareri, autorizzazioni, od atti di assenso comunque denominati .

3. La liquidazione avverrà poi entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla presentazione della fattura in modalità elettronica secondo le vigenti disposizioni con indicazione dei codici CIG e CUP sopra indicati e dell'atto di impegno della spesa.

4. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

5. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____. Valgono le disposizioni più oltre richiamate.

6. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Progettista .

7. In relazione alla complessità delle prestazioni di progettazione, il responsabile del procedimento può autorizzare il frazionamento del pagamento in acconti, proporzionali all'accertato stato di avanzamento delle prestazioni. In tal caso il pagamento avverrà per la quota del 25% a seguito dell'approvazione del progetto preliminare, per la quota del 50% all'approvazione del progetto definitivo, e per il 25% all'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 13. Polizza assicurativa professionale e cauzione definitiva

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, Il Progettista ha prodotto prima d'ora all'Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del codice e a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l'importo di € _____, **pari al 21,5 %** dell'importo del presente incarico, agli atti della procedura.

2. Il Progettista è obbligato altresì a produrre, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del codice nonché dell'art. 3, comma 5, lett. e) del DL 138/11, a proprie spese, la polizza a copertura della responsabilità civile. A tal fine Il Progettista ha prodotto all'Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni _____ del _____, in atti, contenente l'impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l'Ente committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La polizza deve essere presentata all'Ente committente prima o contestualmente all'approvazione del progetto posto a base di gara e avrà efficacia dalla data di inizio dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

4. La mancata presentazione della polizza esonera l'Ente committente dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 14. Subappalto e prestazioni di terzi

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d).
2. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.
3. L'Ente committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Progettista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.
4. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3 del decreto citato.

Art. 15. Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente disciplinare sarà competente il Foro di Rieti. È esclusa in ogni caso la competenza arbitrale.

Art. 16. Domicilio e rappresentanza delle parti

1. Il Progettista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____, ovvero presso il domicilio di posta elettronica certificata _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta e notificata al Progettista in presenza di valida ricevuta di consegna.
2. Il Progettista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

Arch./Ing. _____, in qualità di _____
3. Il Progettista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:

Arch. /Ing. _____, in qualità di _____;
4. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Progettista .
5. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che Il Progettista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del procedimento.

Art. 17. Tracciabilità dei pagamenti

1. L'Progettista , nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, al presente affidamento, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Progettista , degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.
3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.
4. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.
5. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
6. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

Art. 18. Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente contratto è vincolante per l'Ente committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa, che deve essere comunicato al Progettista .
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto e alla sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, se e nella misura in cui siano dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere sono a carico del Progettista .

Art. 19. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di contratti pubblici.
2. Si richiamano altresì tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara, nessuno escluso, nonché le obbligazioni assunte dal Progettista in base all'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara.

_____, li _____

Per L'Progettista : Per l'Ente committente:
